



Deliberazione n. 1/2022/PAR
Comune di Torrice (FR)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Antonio MEZZERA	presidente
Laura D'AMBROSIO	consigliera
Francesco SUCAMELI	consigliere
Ottavio CALEO	referendario (relatore)
Giuseppe LUCARINI	referendario

nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2021

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la nota n. 16616 del 20 settembre 2021, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha trasmesso una richiesta di parere del commissario prefettizio del Comune di Torrice (FR) in tema di obblighi di sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 112/2021/QMIG con la quale la Sezione ha sospeso la decisione, sottoponendo al presidente della Corte la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, una questione di massima;

VISTA l'ordinanza del presidente della Corte dei conti n. 17 del 3 novembre 2021 con cui la questione è stata rimessa alla Sezione delle autonomie;

VISTA la deliberazione n. 18/SEZAUT/2021/QMIG con la quale la Sezione delle autonomie si è pronunciata;

VISTA l'ordinanza n. 47 del 14 dicembre 2021, con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

UDITO il relatore Ottavio Caleo;

FATTO

Con la nota richiamata è stata trasmessa alla Sezione una richiesta di parere del commissario prefettizio del Comune di Torrice (FR) intesa a conoscere, con riguardo all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il soggetto legittimato alla sottoscrizione della relazione di fine mandato comunale in caso di annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti con effetti *ex tunc*.

La Sezione ha sospeso la pronuncia nel merito, sottoponendo al presidente della Corte, alla luce delle considerazioni riportate, la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie la seguente questione di massima: *“Se gli obblighi di sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, siano configurabili, in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti con effetti ex tunc, in capo al sindaco cessato o al commissario straordinario nominato per la provvisoria amministrazione, dando conto, in quest'ultimo caso, nei termini previsti dalla norma, delle attività successive alla data delle elezioni amministrative invalidate e dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'ente nella dinamica della gestione”*.

Con ordinanza del presidente della Corte n. 17 del 3 novembre 2021, la questione di massima è stata deferita alla Sezione delle autonomie che si è pronunciata, al riguardo, con la deliberazione citata.

DIRITTO

L'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che al *“fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano”*.

Aderendo alle conclusioni del Collegio remittente, la Sezione delle autonomie ha enunciato il principio di diritto secondo cui all'“annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell'atto di proclamazione degli eletti, si applica il comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149. L'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine

mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell'annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale".

Su tale base, la Sezione individua nel commissario prefettizio il soggetto legittimato alla sottoscrizione della relazione di fine mandato in caso di annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti con effetti *ex tunc*.

P.Q.M.

enunciato nelle considerazioni esposte il parere della Sezione,

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'ente istante e al Consiglio delle autonomie del Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente

Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

Antonio MEZZERA

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to digitalmente

Aurelio CRISTALLO